Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, la parte ricorrente lamenta una truffa subita all'atto dell'esecuzione di un bonifico bancario, qualificato come "parlante" ai fini delle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e disposto in favore di un proprio fornitore. In punto di fatto, l'istante riferisce di aver effettuato il pagamento avvalendosi delle coordinate IBAN riportate nella fattura ricevuta tramite posta elettronica. Tuttavia, nella medesima giornata, dopo aver comunicato al fornitore l'avvenuto saldo, apprendeva da quest'ultimo che nessuna somma era stata accreditata sul conto aziendale. A seguito di verifiche incrociate, le parti accertavano che la comunicazione *e-mail* contenente il documento fiscale era stata oggetto di manomissione da parte di terzi, con conseguente sostituzione dell'IBAN legittimo con quello di un conto corrente nella disponibilità di truffatori.
Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente contesta integralmente la domanda avversaria, eccependo la piena regolarità del proprio operato. La difesa della banca osserva che l'operazione è stata processata tramite il sistema automatizzato *SEPA Credit Transfer* (SCT), il quale prevede l'instradamento dei fondi esclusivamente sulla base dell'identificativo unico (IBAN) fornito dall'ordinante, senza che vi sia alcun obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di verificare la corrispondenza tra l'IBAN e la denominazione del titolare del conto. A sostegno della propria tesi, l'intermediario richiama la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17415 del 2024, la quale ha ribadito che, nel sistema dei pagamenti automatizzati, la banca del beneficiario non può

essere ritenuta responsabile per l'errata canalizzazione dei fondi, salvo che non si dimostri l'avvenuto riconoscimento dell'errore *ex ante* e la dolosa o gravemente colposa esecuzione dell'operazione nonostante tale consapevolezza. Nel caso di specie, l'intermediario rileva che nei tracciati del bonifico non sono contenuti i dati fiscali completi dell'ordinante e del beneficiario tali da consentire un controllo di congruità, e che l'errore è stato segnalato solo a distanza di tempo dal perfezionamento dell'accredito. Inoltre, l'intermediario precisa che l'obbligo di verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario (*Verification of Payee*), introdotto dal Regolamento UE 2024/886, non risulta applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, divenendo vincolante solo a far data dall'ottobre 2025. Conclude rappresentando di essersi attivato, seppur con esito negativo, per il recupero delle somme e reitera l'offerta, già formulata in sede di reclamo, di restituire al ricorrente l'importo trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto fiscale, somme ancora nella disponibilità dell'istituto.
Nelle proprie repliche, parte ricorrente contesta le eccezioni avversarie e rifiuta la proposta di rimborso parziale limitata alla ritenuta d'acconto, adducendo problematiche di natura fiscale. L'istante insiste nell'affermare la responsabilità della banca, invocando una diversa lettura della citata giurisprudenza di legittimità e sostenendo che, in base ai principi di diligenza professionale e alla normativa europea in via di implementazione, l'intermediario avrebbe dovuto verificare la discrasia tra l'intestatario del conto e il beneficiario indicato nell'ordine di bonifico.

DIRITTO

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, il Collegio deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini procedimentali previsti dalle disposizioni in materia.
Dall'esame della documentazione prodotta, emerge infatti una palese irregolarità nella sequenza temporale che deve necessariamente intercorrere tra la presentazione del reclamo e la proposizione del ricorso arbitrale. Nello specifico, nel modulo introduttivo il ricorrente ha dichiarato di aver inviato il reclamo all'intermediario convenuto in una data che, confrontata con quella di deposito del ricorso, evidenzia il mancato decorso del termine di quindici giorni lavorativi, previsto dalla normativa per consentire all'intermediario di fornire riscontro.
Un'analisi più approfondita degli atti rivela, peraltro, che la comunicazione indicata dalla parte come reclamo consisteva, in realtà, nell'inoltro "per conoscenza" all'odierna resistente di una richiesta di rimborso indirizzata a un diverso soggetto bancario. Soltanto in un momento successivo, come confermato dalle evidenze in atti, il ricorrente ha formalizzato un reclamo specifico e diretto all'intermediario convenuto.
Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Fermo restando quanto sopra, e per mera completezza espositiva, il Collegio osserva incidentalmente che, anche volendo prescindere dai profili di rito, la pretesa attorea appare difficilmente accoglibile nel merito alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente.
Dalla ricostruzione dei fatti è pacifica la circostanza per cui il bonifico contestato risulta essere stato disposto personalmente dalla parte ricorrente. La fattispecie in esame, pertanto, appare inquadrabile nell'ipotesi di *Business Email Compromise* (BEC) o *Invoice redirection fraud*. Né può condurre a diversa conclusione il richiamo alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 17415/24. Una corretta lettura della pronuncia di legittimità, come ribadito dalla successiva giurisprudenza arbitrale (Collegio ABF di Napoli n. 7300/25), limita la responsabilità della banca del beneficiario alla sola e

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

specifica ipotesi in cui questa, pur avendo acquisito effettiva consapevolezza dell'errore o della discrasia prima dell'accredito, decida nondimeno di portare a termine l'operazione.
Nel sistema dei bonifici automatizzati non sussiste un obbligo generale di controllo preventivo di congruità tra IBAN e beneficiario e, nel caso di specie, difetta qualsivoglia prova che l'intermediario avesse contezza dell'errore. Parimenti inapplicabile *ratione temporis* risulta il Regolamento (UE) 2024/886 (*Verification of Payee*), la cui efficacia decorre solo dall'ottobre 2025.
Infine, va osservato che l'intermediario ha assolto agli obblighi di collaborazione previsti dall'articolo 24, comma 2, d.lgs. n. 11/2010. Dagli atti emerge che la banca, ricevuta la segnalazione, si è attivata per contattare il beneficiario e recuperare i fondi, comunicando l'esito negativo stante l'irreperibilità dello stesso e mettendo a disposizione le sole somme residue trattenute a titolo fiscale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE